

Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2016, n. 2-4210

L.r. 23/2015 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) - Modalità operative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione (art. 8).

A relazione del Presidente Chiamparino e del Vicepresidente Reschigna:

La Legge regionale 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" prevede al comma 1 dell'art. 8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino prima dell'entrata in vigore della medesima legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge stessa.

A seguito del recepimento dell'Accordo quadro previsto dall'art.10 comma 2 della L.r. 23/2015, di cui alla DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale da trasferire per le funzioni riallocate alla Regione, con un successivo provvedimento (DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015) sono stati individuati i contingenti di personale da trasferire alla Regione per quanto riguarda le funzioni oggetto di riordino e approvato l'Accordo, da sottoscrivere da tutti gli enti, contenente le disposizioni condivise valide per tutti i sottoscrittori, rinviando a successivi specifici Accordi con i singoli enti la disciplina del trasferimento delle risorse strumentali e patrimoniali; in tale provvedimento è contenuta altresì l'individuazione del contingente di personale proveniente dalle Comunità montane/Unioni montane che ha esercitato in prevalenza le funzioni di cui all'art. 3 della L.r. 17/1999.

Nell'Accordo approvato con il provvedimento succitato è previsto, inoltre, con riferimento alle funzioni ricondotte alla Regione, che *“nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della L. 56/2014, da parte della Giunta regionale sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività, il personale proveniente dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane è assegnato alle rispettive direzioni regionali cui afferiscono le funzioni”*.

Nel corso del 2016 sono stati definiti e stipulati una serie di Accordi con singoli enti provinciali per definire il trasferimento delle risorse strumentali e patrimoniali; con deliberazione n. 3-2846 del 1 febbraio 2016 la Giunta regionale ha disciplinato, in maniera transitoria, la messa a disposizione delle autovetture di servizio per il personale trasferito alla Regione dalle Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane, assegnato alle Direzioni cui afferiscono le funzioni riallocate (di cui all'art. 8, commi 1 e 2 della L.r. 23/2015), indispensabili per lo svolgimento delle attività ispettive e di polizia mineraria, in attuazione delle norme vigenti, tra cui quelle attuative di programmazioni comunitarie, onde evitare una fase di stallo operativo difficilmente giustificabile.

In attuazione della suddetta deliberazione, il settore Relazioni esterne e Comunicazione della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ha approvato - con D.D. n. 7/2016 successivamente modificata con D.D. 21/2016 d'intesa con le Direzioni interessate e destinatarie del personale trasferito - gli schemi di convenzione finalizzati a disciplinare per il periodo transitorio di cui sopra l'uso delle autovetture in possesso degli enti in questione (Province, Città metropolitana di Torino e Comunità montane/Unioni montane) utilizzate per lo svolgimento delle funzioni prima che le stesse fossero riallocate in capo alla Regione.

Successivamente sono state stipulate le singole convenzioni tra le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli, VCO e la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale congiuntamente alla Direzione Agricoltura e alla Direzione Coesione sociale, cui afferiscono le funzioni riallocate.

Il parco auto messo a disposizione dalle Province di Asti e di Alessandria per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione riguarda autovetture acquisite a noleggio dalle stesse Province, mentre per le Province di Biella, Cuneo, Vercelli e VCO il parco è costituito da auto in proprietà, immatricolate in prevalenza da almeno dieci anni e con una percorrenza mediamente superiore ai 100.000 Km.

In prossimità della scadenza delle convenzioni (31/12/2016) e a seguito del confronto con le Province negli incontri tecnici bilaterali - avvenuti nel mese di ottobre con le Direzioni regionali Risorse finanziarie e Patrimonio e Affari Istituzionali e Avvocatura - si è valutata l'inopportunità di procedere con la voltura alla Regione delle auto provinciali destinate all'esercizio delle funzioni riallocate, optando invece per l'acquisizione a noleggio degli automezzi necessari, a cui si procederà previa conferma formale da parte delle Province circa la soluzione prospettata.

Tale valutazione dell'inopportunità discende da considerazioni di economicità, dati i costi di manutenzione e dei servizi collegati, stante la vetustà e l'elevata percorrenza chilometrica delle auto provinciali, come si evince dalle rilevazioni degli uffici regionali competenti riguardanti anno di immatricolazione e chilometraggio delle auto in argomento.

Inoltre le Province e la Città metropolitana di Torino potrebbero in questo modo ottimizzare il loro parco auto e dismettere le autovetture più vetuste, senza dover far fronte ad oneri aggiuntivi per l'acquisto di mezzi sostitutivi di quelli rottamati.

Per ciò che riguarda le auto delle Province di Asti e di Alessandria, anche in considerazione delle scadenze differenziate dei noleggi relativi a dette autovetture, si è ritenuto poco funzionale dal punto di vista gestionale interno, subentrare nei contratti di noleggio in virtù della valutazione soprarichiamata.

Il Settore Relazioni esterne e Comunicazione del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ha condotto, presso le Direzioni Agricoltura, Coesione sociale, Competitività del Sistema regionale, una ricognizione circa il fabbisogno effettivo di automezzi per l'esercizio delle funzioni riallocate presso tali Direzioni, da cui è emersa una necessità massima di 53 autovetture.

L'attuale parco auto regionale costituito da 47 veicoli a noleggio e uno in proprietà, a malapena sufficiente per garantire le esigenze di servizio connesse alle attività istituzionali in capo alla Regione precedenti alla L.r. 23/2015, necessita quindi di un potenziamento al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni riallocate, riguardanti attività ispettive e di polizia mineraria, in attuazione delle norme vigenti, tra cui quelle attuative di programmazioni comunitarie, per il cui svolgimento risulta indispensabile l'uso di autovetture in relazione alle necessità di sopralluogo in località non raggiungibili con altri mezzi.

Ad oggi, le spese derivanti dal noleggio e dal servizio di gestione e di assistenza del parco auto regionale risultano comprese nei limiti della spesa previsti dall' art. 15, comma 1 D.l. n. 66/2014, che ha disposto che *".....a decorrere dall'1/5/2014 le amministrazioni pubbliche... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture..."*

La Sentenza n. 43 della Corte costituzionale pubblicata sulla G.U. il 9/3/2016, nei giudizi di legittimità costituzionale – nello specifico concernenti l’art. 15, comma 1 D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 89/2014 – promossi dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, cita e dispone per quanto concerne le parti di interesse del presente provvedimento:

- *“la Regione Veneto ritiene lesa la propria autonomia finanziaria tutelata dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.”*, nello specifico riguardo l’art. 15, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 89/2014, che *“vieta alla Regione, a decorrere dal 1/5/2014, di effettuare per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle autovetture, ..., una spesa superiore al 30% di quella sostenuta per tali voci nel 2011”* e *“Gli stessi parametri costituzionali sarebbero violati anche a causa del carattere permanente di tali misure, disposte a partire dal 2014”*;
- la Corte costituzionale ritiene fondata la censura denunciata dalla Regione Veneto in merito alla *“violazione dell’autonomia finanziaria, garantita dall’art. 119 Cost., avvenuta con una previsione di dettaglio in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce natura concorrente alla competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica”*;
- la Corte costituzionale *“dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alle Regioni”*.

Alla luce della Sentenza citata, che consente di non ritenere vincolante per l’acquisizione di nuovi automezzi il rispetto di un parametro puntuale quale limite per il contenimento della spesa, potendo la Regione adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, da perseguirsi applicando risparmi in altre aree di attività, la Regione, in coerenza con le modalità operative e gestionali attuali del proprio parco auto, e in considerazione del necessario potenziamento del medesimo, ritiene di acquisire mediante noleggio a lungo termine un quantitativo corrispondente a un limite massimo di 53 autoveicoli, come scaturito dalla ricognizione effettuata presso le Direzioni titolari delle funzioni riallocate, orientando la scelta su due tipologie, secondo le disponibilità rilevate al momento dell’avvio delle procedure di acquisizione:

- *“veicoli commerciali di piccola cilindrata” - modello van* - che, stante la tipologia delle funzioni riallocate, risultano confacenti allo svolgimento delle attività ispettive, di norma svolte da uno o massimo due funzionari che utilizzano contemporaneamente lo stesso automezzo e con necessità di trasporto di carichi, e che comportano una spesa inferiore rispetto ad altre tipologie di veicoli;
- *“vetture utilitarie con motorizzazione a doppia alimentazione”* per il trasporto esclusivo di persone, di minore impatto ambientale, dando in tal modo un contributo significativo alle politiche regionali di sostenibilità ambientale.

Ai fini della copertura finanziaria per l’acquisizione a noleggio a lungo termine delle autovetture necessarie, di cui al fabbisogno sopraevidenziato, saranno utilizzate le risorse del capitolo 112553 - esercizi finanziari 2017 e 2018 - del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; per l’esercizio finanziario 2019, sarà data comunicazione al Consiglio regionale, ai sensi del par. 5.1 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011.

Nel caso in cui l’acquisizione dei veicoli mediante noleggio dovesse avvenire in tempi non compatibili con la validità delle attuali convenzioni (31/12/2016), si ritiene, al fine di garantire la continuità dell’esercizio delle suddette funzioni riallocate, di attivare i procedimenti necessari per la prosecuzione dell’utilizzo transitorio delle autovetture messe a disposizione delle Province.

Si ritiene, inoltre, che sia da valutare la fattibilità di integrare il fabbisogno delle autovetture

di servizio, che si potenzierà nei modi suddetti, con il servizio di “car sharing”, in via sperimentale per il territorio metropolitano, al fine di soddisfare esigenze non continuative ed emergenziali, che si manifestino anche a seguito delle aumentate esigenze di mobilità del personale attribuito alle funzioni riallocate in capo alla Regione.

Preso atto che, per le ragioni sopra espresse, risulta opportuno acquisire, un quantitativo di autovetture necessario per garantire l’esercizio delle funzioni riallocate - di cui all’art 8 della L.R. 23/2015 - e che tale operazione è attuata nel rispetto della norma e del processo di contenimento della spesa da perseguirsi nell’ambito delle aree di attività indicate dal D.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in L. 89/2014.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, l’attivazione dei procedimenti amministrativi finalizzati all’acquisizione, mediante noleggio a lungo termine, di un quantitativo corrispondente a un limite massimo di 53 autoveicoli senza conducente, per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione (ai sensi dell’ art. 8 della L.R. 23/2015), nel rispetto delle direttive di cui alle premesse della presente deliberazione;
- di dare atto che tale operazione è attuata secondo il principio costituzionale di autonomia finanziaria, come affermato dalla Sentenza n. 43/2016 della Corte costituzionale, e nel rispetto degli obiettivi finali di contenimento della spesa corrente individuati dalla normativa statale, da perseguire tenendo conto anche di altre aree di attività;
- di dare mandato alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale di verificare la fattibilità di integrare il fabbisogno delle autovetture di servizio, che si potenzierà nei modi suddetti, con il servizio di “car sharing”, in via sperimentale per il territorio metropolitano, al fine di soddisfare esigenze non continuative ed emergenziali;
- di dare atto che agli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento si farà fronte con le risorse del capitolo 112553 - esercizi finanziari 2017 e 2018 - del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- di autorizzare l'assunzione della spesa anche per l'esercizio finanziario 2019;
- di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la comunicazione al Consiglio regionale, ai sensi del par. 5.1 dell’ Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

(omissis)